
Circolare 2008/1

Obbligo di autorizzazione e di notifica - banche

Fatti soggetti ad autorizzazione o ad obbligo di notifica in ambito di borse, banche, commercianti di valori mobiliari e società di audit

Riferimento:	Circ. FINMA 08/1 «Obbligo di autorizzazione e di notifica – banche»
Data:	20 novembre 2008
Entrata in vigore:	1° gennaio 2009
Ultima modifica:	1° gennaio 2009 [le modifiche sono contrassegnate con * e riportate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce la Circ. CFB 92/1 «Autorizzazioni ed obbligo di annuncio» del 24 settembre 1992
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, 25, 26, 27, 29 OA-FINMA art. 3, 4, 7 Oem-FINMA art. 19 LBCR art. 3, 3 ^{bis} , 3 ^{ter} , 37a, 37b OBCR art. 6a, 6b, 8, 9, 18, 19, 20, 26, 27 OBE-FINMA art. 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17 ORD-FINMA 1 art. 30 LBVM art. 3, 4, 6, 9, 10, 15, 20, 35, 37 OBVM art. 8, 12, 14, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 39, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 56 OBVM-FINMA art. 6, 26 OFoP art. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 33, 35, 38, 42, 76, 78, 79, 84, 90, 91, 92, 103

Destinatari															
LBCR		LSA		LBVM		LICoI						LRD		Altri	
Banche						Direzioni di fondi									
Gruppi e cong. finanziari						SICAV									
Altri intermediari						Società in accomandita per ICC									
						SICAF									
						Banche depositarie									
						Gestori patrimoniali di ICC									
						Distributori									
						Rappresentanti di ICC esteri									
						Altri intermediari									
						OAD									
						IFDS									
						Assoggettati OAD									
						Società di audit									
						Agenzie di rating									

I. Scopo	nm.	1-1b
II. Borse: fatti soggetti ad autorizzazione	nm.	2
III. Borse: fatti soggetti ad obbligo di notifica	nm.	3
IV. Banche e commercianti di valori mobiliari: fatti soggetti ad autorizzazione	nm.	4
V. Banche e commercianti di valori mobiliari: fatti soggetti ad obbligo di notifica	nm.	5
VI. Società di audit: fatti soggetti ad autorizzazione	nm.	6
VII. Società di audit: fatti soggetti ad obbligo di notifica	nm.	7
VIII. Obbligo di verifica e di notifica delle società di audit	nm.	8
IX. Abbreviazioni	nm.	9

I. Scopo

La presente circolare riassume in forma tabellare i fatti soggetti ad autorizzazione e ad obbligo di notifica in ambito di borse, banche, commercianti di valori mobiliari e società di audit. In tale contesto sono determinanti la LFINMA, l'OA-FINMA, la LBCR, l'OBCR, la LBVM, l'OBVM e l'OBVM-FINMA, l'OFoP nonché l'ORD-FINMA 1 e l'Oem-FINMA.

1

Se non menzionato espressamente, si tratta sempre di un'autorizzazione della FINMA. In caso contrario l'istanza d'autorizzazione è indicata tra parentesi.

1a

Non si garantisce la completezza né l'aggiornamento della presente circolare. Essa non sostituisce le relative basi legali (leggi e ordinanze di esecuzione).

1b

II. Borse: fatti soggetti ad autorizzazione

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
2.1	Obblighi delle borse con sede in Svizzera		
2.1.1	Autorizzazione a esercitare l'attività		
	Inizio dell'attività quale borsa	Art. 3 LBVM	Prima dell'inizio dell'attività
	Regolamenti	Art. 3 cpv. 2, art. 4 cpv. 2 LBVM	Prima dell'inizio dell'attività e prima di modifiche
	Proseguimento dell'attività	Art. 3 cpv. 5 LBVM	Prima di modifiche delle condizioni dell'autorizzazione
	Istanza di ricorso: struttura organizzativa, prescrizioni di procedura e nomine dei membri	Art. 9 LBVM	Prima dell'emanazione, prima della nomina e prima di modifiche
2.1.2	Obblighi supplementari nel quadro dell'attività corrente		
	Nomina del capo dell'organo di vigilanza	Art. 8 cpv. 3 OBVM	Prima della nomina
	Ammissione di commercianti di valori mobiliari esteri come membri della borsa	Art. 12 OBVM	Prima dell'ammissione
	Istituzione di una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero	Art. 12 OBVM	Prima dell'istituzione
2.2	Obblighi delle borse con sede all'estero		

2

	Inizio dell'attività quale borsa	Art. 3 cpv. 3 LBVM, art. 14 OBVM	Prima dell'inizio dell'attività in Svizzera
--	----------------------------------	-------------------------------------	---

III. Borse: fatti soggetti ad obbligo di notifica

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
3.1	Sorveglianza del commercio Sorveglianza corrente del commercio	Art. 6 cpv. 2 LBVM	Se si sospettano infrazioni alla legge o altre irregolarità
3.2	Pubblicità delle partecipazioni Azionisti che non ottemperano all'obbligo di dichiarazione	Art. 20 cpv. 4 LBVM	Se vi è motivo di pensare che un azionista non ha ottemperato al suo obbligo di dichiarazione
	Raccomandazioni dell'organo per la pubblicità della borsa	Art. 26 cpv. 2 OBVM-FINMA	Dopo l'emanazione
3.3	Tassa complementare Riscossione della tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari, notifica della cifra d'affari totale soggetta alla tassa	Art. 19 Oem- FINMA	Prima e durante l'anno di assoggettamento

3

IV. Banche e commercianti di valori mobiliari: fatti soggetti ad autorizzazione

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
4.1	Banche e commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera		
4.1.1	Autorizzazione a esercitare l'attività		
4.1.1.1	Obblighi di tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera Inizio dell'attività quale banca o commerciante di valori mobiliari	Art. 3 LBCR Art. 10 LBVM	Prima dell'inizio dell'attività

4*

	Statuti, contratti di società, regolamenti organizzativi e interni	Art. 3 cpv. 3 LBCR Art. 10 cpv. 2 e 6 LBVM, art. 17 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 lett. a OBVM	Prima di modifiche
	Eccezioni alle prescrizioni relative all'organizzazione secondo l'art. 8 cpv. 1 e 2 OBCR	Art. 8 cpv. 3 OBCR	Prima di modifiche
	Cessazione dell'assoggettamento alla Legge sulle banche o alla Legge sulle borse (l'istituto continua ad esistere, tuttavia senza statuto di banca o commerciante di valori mobiliari)	Art. 29 LFINMA	Non appena la decisione in tal senso è presa all'interno dell'istituto; in ogni caso prima dell'assemblea generale
	Cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio	Art. 29 LFINMA	Al termine della liquidazione o dopo l'avvenimento della fusione
4.1.1.2	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari dominati da stranieri *		
	Dominio straniero	Art. 3 ^{bis} cpv. 1, art. 3 ^{er} cpv. 1 e 2 LBCR Art. 37 LBVM, art. 56 cpv. 3-4 OBVM	Prima dell'inizio dell'attività o non appena viene notificata la modifica dei rapporti di proprietà
4.1.2	Fondi propri		
4.1.2.0	Consolidamento		
	Consolidamento: trattamento differenziato (con il consenso della società di audit)	Art. 8 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Esenzione dall'adempimento delle disposizioni in materia di fondi propri a livello di singolo istituto	Art. 9 cpv. 1 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Consolidamento singolo	Art. 9 cpv. 4 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Gruppo finanziario subordinato: esenzione dall'obbligo di consolidamento	Art. 10 cpv. 2 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca

	Consolidamento di captives per rischi operativi	Art. 11 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
4.1.2.1	Fondi propri computabili		
	In caso di applicazione della possibilità di valutare al fair value (fair value option): considerazione di determinati utili o perdite non realizzate nei fondi propri di base	Art. 14 OFoP, Circ. FINMA 08/34 nm. 18 e 25, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Rimborso dei fondi propri di base per l'innovazione	Art. 19 cpv. 2 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Computabilità di impegni, sotto forma di fondi propri supplementari, non restituibili prima del termine di rimborso convenuto ¹ .	Art. 29 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
4.1.2.2	Fondi propri necessari per rischi di credito		
	Calcolo dei fondi propri necessari per rischi di credito secondo l'IRB	Art. 38 cpv. 3 OFoP, Circ. FINMA 08/19 nm. 269, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Calcolo dell'equivalente di credito per derivati secondo il metodo del modello EPE	Art. 42 cpv. 2 OFoP, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Applicazione di scarti di garanzia (haircut) stimati internamente secondo l'approccio completo	Circ. FINMA 08/19 nm. 151, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Utilizzo di modelli VaR per calcolare l'ammontare del credito dopo riduzione dei rischi di credito	Circ. FINMA 08/19 nm. 166-168, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Operazioni di cartolarizzazione: qualora gli standard minimi di Basilea prevedano la consultazione dell'autorità di vigilanza – cfr. [§538, 607, 620] – le banche necessitano dell'approvazione della società di audit.	Circ. FINMA 08/19 nm. 254, art. 29 OBVM	Secondo le direttive della società di audit
	Operazioni di cartolarizzazione: Opzioni di reversibilità per il calcolo di K_{IRB} [§639]	Circ. FINMA 08/19 nm. 255, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca

¹ Un eventuale rimborso anticipato di fondi propri complementari soggiace alla medesima prassi corrente della FINMA.

4.1.2.3	Fondi propri necessari per rischi di mercato		
	Trattamento di partecipazioni qualificate a società attive nel settore finanziario secondo le prescrizioni del portafoglio di negoziazione	Circ. FINMA 08/20 nm. 26-28, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Calcolo dei fondi propri necessari per partecipazioni aperte in hedge fund secondo le prescrizioni del portafoglio di negoziazione	Circ. FINMA 08/20 nm. 31, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Calcolo dei fondi propri necessari per rischi di mercato secondo l'approccio modello dei rischi di mercato	Art. 76 cpv. 1 OFoP, Circ. FINMA 08/20 nm. 228, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
4.1.2.4	Fondi propri necessari per rischi operativi		
	Riduzione dell'indicatore di ricavo GI, ad esempio dopo la cessione di un settore d'attività	Circ. FINMA 08/21 nm. 16, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Calcolo dell'indicatore di ricavo GI sulla base di standard internazionali di rendiconto riconosciuti	Art. 79 cpv. 4 OFoP, Circ. FINMA 08/21 nm. 17, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
	Passaggio totale o parziale da un approccio specifico all'istituto (AMA) all'approccio dell'indicatore di base o all'approccio standard	Circ. FINMA 08/21 nm. 48, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca o su ordine della FINMA
	Calcolo dei fondi propri necessari per rischi operativi secondo un AMA	Art. 78 cpv. 2 OFoP, Circ. FINMA 08/21 nm. 46, art. 29 OBVM	Su richiesta della banca
4.1.3	Ripartizione dei rischi		
	Autorizzazione per superamenti momentanei del limite massimo	Art. 103 cpv. 2 lett. c OFoP, art. 29 OBVM	Prima dell'assunzione dell'impegno
4.1.3.1	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che devono rispettare le prescrizioni su base consolidata		

	Autorizzazione per superamenti momentanei del limite massimo	Art. 103 cpv. 2 lett. c OFoP, art. 29 OBVM	Prima dell'assunzione dell'impegno
4.1.4	Conto annuale		
	Domanda di proroga del termine di pubblicazione del conto annuale e delle chiusure intermedie	Art. 27 cpv. 2 OBCR, art. 29 OBVM	Prima della scadenza del termine legale
4.1.5	Vigilanza e revisione		
	Prima designazione o cambio della società di audit	Art. 25 cpv. 2 LFINMA	Prima della designazione o del cambio
	Autorizzazione eccezionale a non incaricare la stessa società di audit per gruppi e conglomerati	Art. 7 OA-FINMA	Su richiesta della banca
	Esenzione dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno	Art. 9 cpv. 4 OBCR, Circ. FINMA 08/24 nm. 55 Art. 20 cpv. 3 OBVM	Nessun termine
	Autorizzazione eccezionale del trasferimento dei compiti della revisione interna a terzi indipendenti nonché casi particolari	Circ. FINMA 08/24 nm. 55 e 59	Prima dell'assegnazione del mandato
4.2	Banche e commercianti di valori mobiliari con sede all'estero		
4.2.1	Autorizzazione a esercitare l'attività		
	Istituzione di una succursale	Art. 2 cpv. 1 lett. a OBE, art. 39 cpv. 1 lett. a n. 1 OBVM	Prima dell'istituzione
	Istituzione di una rappresentanza	Art. 2 cpv. 1 lett. b OBE, art. 39 cpv. 1 lett. a n. 2 OBVM	Prima dell'istituzione
	Membro straniero di una borsa con sede in Svizzera	Art. 39 cpv. 1 lett. b e art. 53 OBVM	Prima che diventi membro
	Dissoluzione di una succursale	Art. 11 OBE, art. 48 OBVM	Prima della dissoluzione

4.2.2	Rapporto di gestione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari stranieri		
	Domanda di proroga del termine di pubblicazione	Art. 27 cpv. 2 OBCR, art. 29 OBVM	Prima della scadenza del termine legale

V. Banche e commercianti di valori mobiliari: fatti soggetti ad obbligo di notifica

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
5.1	Banche e commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera		
5.1.1	Autorizzazione a esercitare l'attività		
	Fatti che lasciano presupporre un dominio straniero o un cambiamento delle persone straniere; nome/i della/e persona/e straniera/e dominante/i	Art. 3 ^{ter} cpv. 3 LBCR, art. 56 cpv. 4 OBVM	Non appena è nota la modifica
	Acquisto, aumento o diminuzione di una partecipazione qualificata o determinante	Art. 3 cpv. 2 lett. c ^{bis} , art. 3 cpv. 5, art. 3 cpv. 6 LBCR, art. 28 OBVM	Non appena la banca o il commerciante di valori mobiliari ne prende conoscenza, almeno una volta l'anno
	Elenco delle partecipazioni qualificate o determinanti nella banca o nel commerciante di valori mobiliari	Art. 6a OBCR Circ. FINMA 08/14 nm. 12 e 17, art. 28 cpv. 4-5 OBVM	Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	Istituzione di una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappresentanza all'estero	Art. 3 cpv. 7 LBCR, art. 6b cpv. 1 OBCR, art. 25 cpv. 1 lett. b OBVM	Prima dell'istituzione
	Indicazioni sulla modifica o la cessazione dell'attività all'estero nonché il cambiamento della società di audit o dell'autorità di vigilanza all'estero	Art. 6b cpv. 2 OBCR, art. 25 cpv. 1 lett. c-d OBVM	Prima della modifica

5

5.1.2	Fondi propri		
5.1.2.1	Obblighi di tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera		
	Mancato adempimento delle esigenze minime relative ai fondi propri (notifica alla FINMA e alla società di audit)	Art. 33 cpv. 4 OFoP, art. 29 OBVM	Senza indugio
	Presentazione alla BNS dell'attestato dei fondi propri su base individuale	Art. 13 cpv. 1 OFoP, art. 29 OBVM	Trimestralmente entro 2 mesi
	Obblighi di tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera eccetto i banchieri privati ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OFoP e le banche sotto dominio straniero secondo la Circ. FINMA 08/22 nm. 5		
	Pubblicazione («pilastro 3»)	Art. 35 OFoP, Circ. FINMA 08/22, art. 29 OBVM	Secondo Circ. FINMA 08/22 nm. 53-59
5.1.2.2	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che devono rispettare le prescrizioni su base consolidata		
	Presentazione alla BNS dell'attestato dei fondi propri su base consolidata	Art. 13 cpv. 1 e 2 OFoP, art. 29 OBVM	Semestralmente entro 2 mesi
5.1.2.3	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che utilizzano l'IRB per il calcolo dei fondi propri necessari per rischi di credito		
	Modifiche significative dei sistemi di rating	Circ. FINMA 08/19 nm. 286	Senza indugio
	Modifica della prassi in materia di rischi	Circ. FINMA 08/19 nm. 287	Senza indugio
5.1.2.4	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che utilizzano l'approccio modello dei rischi di mercato per il calcolo dei fondi propri necessari per rischi di mercato		

	Modifiche significative del modello di aggregazione dei rischi (notifica alla FINMA e alla società di audit)	Circ. FINMA 08/20 nm. 242 e 362, art. 29 OBVM	Senza indugio
	Modifiche della politica di gestione dei rischi (notifica alla FINMA e alla società di audit)	Circ. FINMA 08/20 nm. 243 e 363, art. 29 OBVM	Senza indugio
	Risultato del backtesting con oltre quattro eccezioni per il periodo d'osservazione rilevante, prima che siano disponibili 250 osservazioni (notifica alla FINMA e alla società di audit)	Circ. FINMA 08/20 nm. 333 e 364, art. 29 OBVM	Senza indugio
	Risultati della procedura di backtesting (notifica alla FINMA e alla società di audit)	Circ. FINMA 08/20 nm. 365, art. 29 OBVM	Al termine di ogni trimestre entro 15 giorni di negoziazione
5.1.2.5	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che applicano la possibilità di valutare al fair value		
	«Reporting nell'ambito dell'applicazione della possibilità di valutare al fair value» all'attenzione della FINMA (appendice 3 della Circ. FINMA 08/34)	Circ. FINMA 08/34 nm. 20-21, art. 29 OBVM	Entro 2 mesi dalla chiusura annuale – inoltre entro 2 mesi dalla chiusura semestrale, se viene raggiunta la soglia del 5% secondo il nm. 21
5.1.2.6	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che utilizzano il «look-through treatment» nell'approccio standard (operazioni di cartolarizzazione [§573])		
	Il credito prioritario dell'intera operazione non ha un rating esterno; inoltre gli viene attribuito il fattore di ponderazione del rischio medio di tutti i crediti che si trovano nel pool di crediti determinante	Circ. FINMA 08/19 nm. 261-262, art. 29 OBVM	Con la presentazione dell'attestato dei fondi propri
5.1.2.7	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che utilizzano la «supervisory formula» (operazioni di cartolarizzazione [§635])		

	Per la cartolarizzazione di crediti esclusivamente dal portafoglio di retail si applicano i parametri h e v con valore uguale zero.	Circ. FINMA 08/19 nm. 264, art. 29 OBVM	Con la presentazione dell'attestato dei fondi propri
5.1.3	Liquidità		
	Notifica dei depositi privilegiati e dei piccoli depositi	Art. 37a e 37b LBCR, art. 19 cpv. 2 OBCR	Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio
	Presentazione alla BNS del prospetto sulla liquidità (solo banche)	Art. 20 OBCR	Trimestrale
	La società di audit deve essere informata se gli impegni a vista e con scadenza entro un mese nei confronti di un cliente o d'una banca superano il 10% del totale degli impegni a vista non compensati, con scadenza entro un mese	Art. 18 cpv. 2 OBCR	Senza indugio
5.1.4	Ripartizione dei rischi		
5.1.4.1	Obblighi di tutte le banche e tutti i commercianti di valori mobiliari con sede in Svizzera		
	Presentazione alla società di audit del formulario «Comunicazione dei grandi rischi» unitamente alla panoramica delle posizioni interne al gruppo	Art. 90 cpv. 1 e art. 92 OFoP, art. 29 OBVM	Trimestralmente entro un mese
	Notifica alla società di audit e alla FINMA se un grande rischio o la totalità dei grandi rischi supera il limite massimo senza autorizzazione	Art. 91 OFoP, art. 29 OBVM	Senza indugio dopo la constatazione
	Notifica alla BNS relativa ai rischi di interesse su base individuale	Art. 9 OBCR, art. 84 OFoP, Circ. FINMA 08/6, nm. 53	Trimestralmente entro 6 settimane
5.1.4.2	Obblighi supplementari delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che devono rispettare le prescrizioni su base consolidata		
	Presentazione alla società di audit del formulario «Comunicazione dei grandi rischi» unitamente alla panoramica delle posizioni interne al gruppo	Art. 6 cpv. 1, art. 90 cpv. 1 e 2, art. 92 OFoP, art. 29 OBVM	Semestralmente entro 2 mesi

5.1.5	Notifica alla società di audit e alla FINMA se un grande rischio o la totalità dei grandi rischi supera il limite massimo	Art. 6 cpv. 1, art. 91 OFoP, art. 29 OBVM	Senza indugio dopo la constatazione
	Notifica alla BNS relativa ai rischi di interesse su base consolidata	Art. 9 OBCR, art. 84 OFoP, Circ. FINMA 08/6 nm. 53	Trimestralmente entro 6 settimane
	Conti annuali		
5.1.6	Presentazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie (3 esemplari alla FINMA e 3 alla BNS)	Art. 26 cpv. 4, art. 27 cpv. 1 OBCR, art. 29 OBVM	Conto annuale: 4 mesi dalla data di chiusura Chiusure intermedie: 2 mesi dalla data di chiusura
	Rivalutazione degli immobilizzi fissi oltre il valore d'acquisto	Circ. FINMA 08/2 nm. 37	Prima della pubblicazione del conto annuale
	Vigilanza		
5.1.7	Obbligo di informazione generale nei confronti della FINMA	Art. 29 LFINMA, art. 35 LBVM	Viene stabilito nei singoli casi
	Reporting prudenziale	Circ. FINMA 08/14 nm. 17 e 19, art. 29 OBVM	Entro 60 giorni dalla chiusura annuale o intermedia
	Caso di riciclaggio di denaro che si ripercuote in maniera considerevole sulla reputazione dell'intermediario finanziario interessato o della piazza finanziaria oppure pregiudica l'intermediario dal punto di vista finanziario	Art. 30 ORD-FINMA 1	Senza indugio
5.1.7	Obblighi supplementari dei grandi gruppi bancari		
	Informazione regolare relativa alla situazione dei rischi, informazione ad-hoc in caso di eventi straordinari, informazione circa le verifiche della revisione interna nonché ulteriori obblighi accertati nei singoli casi	Circ. FINMA 08/9	Secondo Circ. FINMA 08/9 o direttive specifiche della FINMA

5.2	Banche e commercianti di valori mobiliari con sede all'estero		
5.2.1	Succursali in Svizzera		
	Designazione della succursale responsabile delle relazioni con la FINMA	Art. 6 cpv. 1 lett. b OBE, art. 43 cpv. 1 lett. b OBVM	Dall'istituzione della seconda succursale
	Presentazione alla FINMA del conto annuale e delle chiusure intermedie della succursale (in 3 esemplari)	Art. 8 cpv. 4 OBE e art. 27 cpv. 1 OBCR art. 45 cpv. 4 OBVM	Conto annuale: 4 mesi dalla data di chiusura Chiusure intermedie: 2 mesi dalla data di chiusura
	Presentazione alla FINMA del rapporto di gestione della banca estera o del commerciante di valori mobiliari estero (1 esemplare)	Art. 9 cpv. 1 OBE Art. 46 cpv. 1 OBVM	Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
5.2.2	Rappresentanze in Svizzera		
	Designazione della rappresentanza responsabile delle relazioni con la FINMA	Art. 15 cpv. b OBE, art. 50 cpv. b OBVM	Dall'istituzione della seconda rappresentanza
	Presentazione alla FINMA del rapporto di gestione della banca estera o del commerciante di valori mobiliari estero (1 esemplare)	Art. 16 OBE, art. 51 OBVM	Entro 4 mesi dalla chiusura
	Scioglimento di una rappresentanza	Art. 17 OBE, art. 52 OBVM	Dallo scioglimento
5.3	Obblighi di notifica supplementari dei commercianti di valori mobiliari		
	Informazioni (all'attenzione delle borse) necessarie alla trasparenza dei mercati	Art. 15 cpv. 2 LBVM, OBVM-FINMA	Entro i termini stabiliti nei regolamenti delle borse o secondo la cifra d'affari
	Notifica della borsa presso cui viene adempiuto l'obbligo di dichiarazione qualora un valore mobiliare sia ammesso al negozio in più borse	Art. 6 cpv. 2 OBVM-FINMA	Prima della definizione e prima della modifica

	Notifica delle borse svizzere ed estere delle quali il commerciante di valori mobiliari è membro	Art. 27 OBVM	Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio
--	--	--------------	---

VI. Società di audit: fatti soggetti ad autorizzazione

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
	Abilitazione quale società di audit bancaria o borsistica	Art. 26 cpv. 1 LFINMA, art. 3 OA-FINMA, Circ. FINMA 08/41	Prima dell'inizio dell'attività quale società di audit abilitata
	Abilitazione degli auditor responsabili	Art. 26 cpv. 2 LFINMA, art. 4 OA-FINMA, Circ. FINMA 08/41	Prima dell'inizio dell'attività quale auditor responsabile

6

VII. Società di audit: fatti soggetti ad obbligo di notifica

	CONTENUTO	BASE	TERMINE
7.1	Società di audit e procedura di audit		
	Informazioni da presentare annualmente	Circ. FINMA 08/41 in combinato disposto con Circ. CFB 05/3 nm. 26 risp. 27-30	Annualmente al più tardi 6 mesi dopo la chiusura risp. entro fine settembre
	Modifiche significative di statuti, contratti di società e regolamenti, composizione degli organi e dei rapporti di proprietà, auditor responsabili, responsabilità civile professionale, contenziosi in corso o potenziali con clienti incaricati delle verifiche e assoggettati alla vigilanza della FINMA	Circ. FINMA 08/41 in combinato disposto con Circ. CFB 05/3 nm. 33-37	Senza indugio

7

7.2	Reati; gravi irregolarità; perdita della metà dei fondi propri; pregiudizio dei creditori; i creditori non sono più coperti dagli attivi (Si ricorda inoltre che, nella misura in cui sia una società anonima, in virtù dell'art. 729c CO la società di audit bancaria è tenuta ad avvisare il giudice se la banca o il commerciante di valori mobiliari è manifestamente oberato di debiti qualora il consiglio d'amministrazione della banca o del commerciante di valori mobiliari ometta di farlo)	Art. 27 cpv. 3 LFINMA	Senza indugio dopo la constatazione
	Tutte le informazioni e i documenti necessari alla FINMA per l'adempimento dei suoi compiti	Art. 29 LFINMA	Viene stabilito nei singoli casi
	Rapporti sulle verifiche		
	Presentazione dei rapporti sulle verifiche	Art. 27 cpv. 1 LFINMA, Circ. FINMA 08/41 in combinato disposto con Circ. CFB 05/2 nm. 31-33	Annualmente secondo lo scadenziario presentato alla FINMA dalla società di audit
	Prese di posizione nei rapporti sulle verifiche	Circ. FINMA 08/41	Nel rapporto sulle verifiche

VIII. Obbligo di verifica e di notifica delle società di audit

Le società di audit bancarie e borsistiche verificano l'adempimento di questi obblighi da parte delle borse, delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e notificano eventuali violazioni all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari anche nei casi in cui al momento della constatazione delle violazioni le condizioni relative all'obbligo di autorizzazione o di notifica non sono più soddisfatte.

8

IX. Abbreviazioni

BNS	Banca nazionale svizzera	9
Circ. FINMA	Circolare dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)	
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	
LBCR	Legge sulle banche (RS 952.0)	
LBVM	Legge sulle borse (RS 954.1)	
LFINMA	Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)	
nm.	Numero marginale	

OA-FINMA	Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (RS 956.161)
OBCR	Ordinanza sulle banche (RS 952.02)
OBE-FINMA	Ordinanza FINMA sulle banche estere (RS 952.111)
OBVM	Ordinanza sulle borse (RS 954.11)
OBVM-FINMA	Ordinanza FINMA sulle borse (RS 954.193)
Oem-FINMA	Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (RS 956.122)
OFoP	Ordinanza sui fondi propri (RS 952.03)
ORD-FINMA 1	Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro (RS 955.022)

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2009

nm. abrogato

sotto nm. 4: posizione 4.1.1.2 (apertura di una succursale o di un'agenzia in Svizzera)